

95728

145

Rep. not. n. 66877

N. 34804 di Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove aprile duemiladiciannove.

29 aprile 2019

REGISTRATO AD AREZZO

IL 07/05/2019

AL N. 4318 Serie 1T

In Bucine, fraz.ne Ambra, via Duddova, presso i locali Parrocchiali, ex Scuole Medie, ad ore ventuno e venticinque
Avanti a me dott. Roberto Pisapia notaio in Montevarchi, iscritto nel Collegio Notarile di Arezzo, è presente il signor

PASQUINI FRANCO nato a Bucine il 13 maggio 1958, domiciliato per la carica ove appresso quale Governatore del Magistrato dell'associazione

→ **"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLA VALDAMBRA"** con sede in Bucine (AR), fraz.ne Ambra, Diocesi di Arezzo, Codice Fiscale 01516290515.

Comparente della cui identità personale sono certo.

Il signor Pasquini Franco nella sua qualità di Governatore del Magistrato, mi dichiara che trovasi qui riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

. **approvazione delle variazioni necessarie ad uniformare lo statuto alle norme del codice del terzo settore (art. 101, comma 2, d.lgs n. 117/2017);**

... omissis

A norma dell'art. 24 del vigente statuto presiede esso medesimo signor Pasquini Franco, Governatore del Magistrato, il quale, dopo aver constatato:

- la regolarità della convocazione;
- che sono presenti, perfettamente legittimati ad intervenire, in proprio n. trentatre associati e per deleghe, che si conservano agli atti, n. quindici associati, e complessivamente n. quarantotto associati su settecentosessanta

il tutto come da Foglio Presenze, che si allega al presente atto sotto lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;

- che del Magistrato sono presenti:

esso medesimo signor Pasquini Franco, Governatore, Santoni Giovanni, Casini Riccardo, Barbacci Sandro, Minetti Mario, Minuti Mario, Bossini Stefano, Cardini Quirino, Maffei Giulia

- che del Consiglio dei Sindaci Revisori Bonelli Marco
- che del Collegio dei Provibiri è presente il signor Perini Mario,

D I C H I A R A

validamente costituita la presente assemblea atta a deliberare sul capo all'ordine del giorno.



Il Presidente illustra i motivi per i quali appare necessario adeguare lo statuto della Confraternita alle direttive e disposizione dettate dal Decreto Legislativo n. 117/2017 riguardanti il Codice del Terzo Settore, ed espone all'Assemblea le varie modifiche ed integrazioni apportate allo statuto vigente, soffermandosi in modo particolare sulla denominazione che sarà integrata con la sigla "ODV" (Organizzazione di Volontariato) e sugli articoli riguardanti le finalità, gli scopi, le assemblee e le norme transitorie, modifiche tutte ben note agli associati.

Dopo breve discussione, l'assemblea, con votazione unanime

D E L I B E R A

di approvare il nuovo testo dello statuto della Confraternita, adeguato alle nuove normative sulle disposizione del Codice del Terzo Settore, che si allega al presente atto sotto lettera "B", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente che dichiara di averne preso visione al di fuori dell'assemblea, unitamente agli associati.

L'assemblea inoltre, sempre all'unanimità, delibera di dare mandato al signor Pasquini Franco di introdurre al presente atto, e ad ogni suo allegato, tutte quelle modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto oltre la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), trattandosi di delibera al fine di adeguare lo statuto a modifiche e/o integrazioni normative.

Di

questo atto scritto da persona fida e da me in uno foglio per quattro facciate, ho dato lettura al comparente che l'approva e sottoscrive alle ventuno e cinquanta ora in cui si dichiara sciolta la presente assemblea.

F.to PASQUINI FRANCO

F.to PISAPIA ROBERTO

STATUTO DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLA VALDAMBRA

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di Santa Maria che "ebbe cominciamento per lo padre Messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Biblioteca Nazionale di Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità". Nell'ambito di tale corso, la Confraternita di Misericordia della Valdambra nasce il 30 settembre 1996, dopo un lungo percorso iniziato nel novembre del 1992.

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 – Denominazione

È costituita in Bucine, Fraz.ne Ambra, l'Associazione Ente del Terzo Settore denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLA VALDAMBRA – ODV" con sede in Bucine, Fraz.ne Ambra, Diocesi di Arezzo.

Articolo 2 – Principi ispiratori

La Misericordia della Valdambra è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano II.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 – Elementi giuridici

La Misericordia della Valdambra è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a), *Organizzazioni di Volontariato*.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli"

del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere, in via esclusiva o prevalente, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto;
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) la donazione di organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- l) L'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) iniziative di agricoltura sociale;
- o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti;
- b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 5 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di **addestramento tecnico-sanitario** dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla **Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia**.

Articolo 6 – Sezioni e partecipazioni a Enti

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, e convenzionarsi con gli Enti Pubblici secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di **coordinamento** regolamentato da specifiche norme di attuazione e **funzionamento** all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Per il **raggiungimento** dei suoi scopi la Confraternita potrà tra l'altro partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, fondazioni, società, anche di capitali, e ogni altro organismo la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi o comunque connessi o strumentali a quelli della Confraternita stessa. Essa potrà altresì prendere l'iniziativa per costituire o concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti.

Articolo 7 - Rapporti con le autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. È rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo (*Fraternita Misericordiae*). Allo stemma è aggiunta la località e l'emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza è adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

La Confraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e ne accetta gli Statuti. La Confraternita assieme alle altre Consorelle d'Italia hanno fondato la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia che le rappresenta a livello nazionale e territoriale.

Per l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 - Entrate e assenza di scopi di lucro

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il proprio funzionamento e il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Articolo 13 – Gratuità delle opere di misericordia

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

La Confraternita potrà accettare dai beneficiari dei servizi un'oblazione.

Articolo 14 – Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "*Che Iddio gliene ne renda merito*".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita può rimborsare al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 15 - Gruppi operativi

La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia; reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 16 - Iscrizione e categorie di Confratelli

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita. Questi si suddividono in due categorie:

- a) Confratelli Effettivi;
- b) Confratelli Buonavoglia;

L'iscrizione dei Confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato, nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui all'articolo 10, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 17 - Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli Effettivi o Buonavoglia. L'aspirantato ha la durata di un anno al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi o dei Confratelli Buonavoglia. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli Effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo; essi acquisiscono il diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria, sempreché maggiorenni.

I Confratelli Buonavoglia sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli Buonavoglia, compiuto un anno di aspirantato, partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo; essi acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria, sempreché maggiorenni.

Il Sostenitore non socio contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 18 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, nonché impegnarsi a tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale secondo le determinazioni del Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 19 – Doveri dei Confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile all'interno dell'Associazione, nello svolgimento delle opere di misericordia nonché tutte le volte che indossano la veste o la divisa della Confraternita o comunque ne spendono il nome o il simbolo;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni.
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa, secondo le determinazioni del Magistrato.

Articolo 20 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare al Magistrato le proprie giustificazioni entro 15 giorni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato fino ad un massimo di un anno;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo, mentre per i punti c) e d) la competenza è dell'Assemblea dei Confratelli e valgono le disposizioni del successivo articolo 21.

Articolo 21 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'articolo 17.

Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 19.

La decadenza è automatica qualora l'Iscritto rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'Iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Salvo l'ipotesi di decadenza automatica per morosità, i provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'articolo 17 e 18, e sulla quale il Magistrato delibera l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza, sentito il parere del Collegio Probivirale. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione. Contro il provvedimento di decadenza o esclusione l'Interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 60 giorni dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 22 – Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 23 – Composizione

L'Assemblea è composta dai Confratelli Effettivi e Buonavoglia ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente

del Magistrato più anziano di età.

Articolo 24 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso l'affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Articolo 25 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e **specificamente:**

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Proviviri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla **Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia** per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'articolo 24.

Articolo 26 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 27 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare, allorquando si verifichino i presupposti, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere della **Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia**, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale;
- g) nominare, nella riunione che precede ogni quadriennio, la Commissione Elettorale e fissare il numero dei membri del futuro Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione ad associazioni, enti, istituzioni, fondazioni, società, anche di capitali, e ogni altro organismo la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi o comunque connessi o strumentali a quelli della Confraternita stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 6.
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

IL MAGISTRATO

Articolo 28 – Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dall'Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'**amministrazione** della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
- b) provvede a che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, **particolarmente** se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- d) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, ed adotta i relativi provvedimenti;
- e) provvede alla **predisposizione** del regolamento organico per la **determinazione** della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- f) assume i **provvedimenti** disciplinari di sua competenza;
- g) delibera sull'**accettazione** di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendo, ove prescritto, autorizzazione alle competenti autorità;
- h) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli articoli 21, 22 e 24, codice civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

m) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

n) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

o) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

p) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

q) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita, a seconda della categoria di appartenenza;

r) elegge o nomina il Segretario, secondo quanto disposto dall'articolo 33;

s) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi dei Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

t) provvede alla scelta delle opere di misericordia da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

u) conserva in forma telematica i verbali delle riunioni del Magistrato e le deliberazioni da esso assunte; tiene il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29 – Composizione

Il Magistrato è composto da un numero dispari di Confratelli, non inferiore a sette. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore, senza diritto di voto.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al secondo grado e di affinità fino al primo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30 – Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato telefonicamente o con altro mezzo idoneo in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 – Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni del Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza e in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 – Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'articolo 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne al Magistrato stesso. In tali casi non ha voto deliberativo, ma solamente voto consultivo.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed al Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina. I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono i requisiti ed i limiti di cui al precedente articolo 29.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita.

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'articolo 45.

I membri del Collegio sono sempre invitati ad assistere alle riunioni del Magistrato.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, fra i quali il Presidente e delibera a maggioranza; esso stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide anche equitativamente con pronunce motivate.

Esso redige verbale delle proprie adunanze.

Articolo 37 – Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

Sempreché per due esercizi consecutivi non siano superati due dei tre parametri previsti dall'articolo 30, decreto legislativo n. 117 del 3 agosto 2017 e sue modificazioni ed integrazioni, la Confraternita elegge un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono i requisiti ed i limiti di cui al precedente articolo 29. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il Presidente.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei parametri previsti dal sopra citato articolo 30, decreto legislativo n. 117 del 2017 e sue modificazioni e integrazioni, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 30, comma 6, del

avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ del numero dei membri del Magistrato da eleggere.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; **successivamente** si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, sono dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Proviviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

CAPO V

ATTI REGOLATIVI E LORO RIFORMA

Articolo 43 – Riforma dello Statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'articolo 28 è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal

Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 24 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre è pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea e il previo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli articoli 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento Generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

CAPO VI

SCIOGLIMENTO, MODIFICAZIONI E TRASFORMAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita

In casi di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'articolo 36 lettera e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperimento inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Il Commissario Straordinario non può,

comunque, rimanere in carica per più di dodici mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario informa **Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia** anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 – Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla **Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia**, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà **immediatamente** cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo della **Confederazione delle Misericordie d'Italia** e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 – Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e comunque fino a quando rimanga un numero di Confratelli Effettivi tale da svolgere, anche in parte, le opere di misericordia.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'articolo 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'articolo 21, comma terzo, codice civile (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla **Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia**, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 – Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Misericordia, sono devoluti, per mezzo di delibera assembleare, ad altro Ente del Terzo Settore che svolga analoga attività istituzionale o persegua analoghi fini di pubblica utilità, come risultanti dal proprio Statuto o dagli accordi degli aderenti.

L'Assemblea delibera altresì sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, sentito il parere della **Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia**. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'articolo 42bis, codice civile.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 49 – Personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

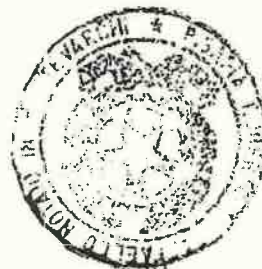
Articolo 50 – Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del codice civile integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della **Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia**.

Articolo 51 - Entrata in vigore e proroga degli organi in carica

Le modifiche introdotte nello Statuto relative agli organi sociali, alle loro funzioni e alla loro composizione ed elezione entrano in vigore con il primo rinnovo delle cariche al termine naturale del loro mandato.

10/10/10



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, SI RILASCIA PER USO
CONSENTITO DALLA LEGGE.
MONTEVARCHI, 12 giugno 2019



